



Concessioni Autostradali
Venete - CAV S.p.A.

AREA TECNICA

17 - 08

N. PROGETTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE
DEGLI IMPIANTI TELEMATICI E TECNOLOGICI PER LA
GESTIONE DEL TRAFFICO E DELLA RETE IN FIBRA OTTICA

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI

Elab .n.

02

Scala : -

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Busatto

ELABORAZIONE A CURA DI:

Studio Ingegneria e Architettura

Data : luglio 2017

PREMESSA.....	2
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	4
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	4
Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto.....	4
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	4
Art. 7 - Fallimento dell'Impresa	5
Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio	5
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione.....	5
Art. 10 – Consegna del servizio.....	6
Art. 11 - Termini per l'ultimazione del servizio.....	6
Art. 12 - Penali in caso di ritardo	6
Art. 13 – Programma degli interventi.....	7
Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	8
Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	8
Art. 16 - Pagamenti.....	8
Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	9
Art. 18 – Misurazione e valutazione degli interventi	9
Art. 19 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza	9
Art. 20 - Cauzione provvisoria.....	9
Art. 21 - Garanzia definitiva.....	10
Art. 22 – Riduzione delle garanzie.....	10
Art. 23 - Variazione all'appalto	11
Art. 24 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi.....	11
Art. 25 - Norme di sicurezza generali	11
Art. 26 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale.....	12
Art. 27 – Piani di sicurezza.....	12
Art. 28 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	12
Art. 29 – Subappalto.....	13
Art. 30 – Responsabilità in materia di subappalto	13
Art. 31 – Pagamento dei subappaltatori.....	14
Art. 32 – Riserve e controversie	14
Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	14
Art. 34 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio.....	15
Art. 35 - Ultimazione	16
Art. 36 - Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione	17
Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa	17
Art. 38 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa	18
Art. 39 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa	19
Art. 40 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione di interventi in presenza di traffico.....	20
Art. 41 – Qualità e provenienza dei materiali e prove.....	24
Art. 42 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	24

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "Impresa" o "Appaltatore") dei servizi per conto della CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "Società") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione dei servizi appaltati ed ogni conseguente effetto, dal proprio Direttore per l'esecuzione del contratto.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per realizzare il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti, preventiva e correttiva e d'urgenza, degli impianti telematici e tecnologici per la gestione del traffico e della rete in fibra ottica.

Lo scopo dell'appalto è organizzare un sistema di manutenzione preventiva e correttiva mirato a garantire l'ottimale funzionamento ed il mantenimento in efficienza nel tempo degli impianti, degli hardware e dei software, come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale e negli altri documenti progettuali, utilizzando anche strumenti informatici idonei alla complessità del progetto e dell'ambiente informatico esistente, mediante i seguenti interventi:

- manutenzione programmata degli impianti tecnologici e telematici che vengono di seguito riportati a titolo indicativo e non esaustivo:
 - sistemi di supervisione del traffico, d'informazione con pannelli a messaggio variabile, la rete in fibra ottica e la rete di trasmissione dati.
- manutenzione non programmata (correttiva);
- interventi urgenti su chiamata di primo intervento – entro un'ora dalla chiamata h24 per tutti i giorni dell'anno - con personale, mezzi ed attrezzature per la messa in sicurezza e ripristino degli impianti.

2. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare l'appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

	Importo	Oneri di sicurezza	Totale
Importo servizi	€ 1.484.125,16	€ 42.205,60	€ 1.526.330,76
Importo lavori (*)	€ 1.089.948,15	€ 30.995,98	€ 1.120.944,13
TOTALE	€ 2.574.073,31	€ 73.201,58	€ 2.647.274,89

(*)

Categoria D.P.R. 207/2010	Qualificazione Obbligatoria (SI/NO)	Importo (Euro)	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
OS19	SI Classifica III	1.120.944,13	100	Prevalente	SI (max 30%)

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio come risultante dal ribasso d'asta di aggiudicazione al netto degli oneri della sicurezza.

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.

3. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n° 81 del 2008, non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento né nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore dell'appalto predisporre, al fine della stipula del contratto, il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente). Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la Società promuoverà la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare le eventuali interferenze, fermo restando i rischi specifici derivanti dall'attività delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. L'importo complessivo deve considerarsi compensativo di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che l'Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

5. La Società, nell'ambito dei tratti autostradali e loro pertinenze oggetto del presente appalto, si riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo ad altre Imprese, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando/lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:
 - la relazione tecnica illustrativa;
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale;
 - la lista delle lavorazioni e forniture redatta dall'Impresa e presentata in sede di gara;
 - il Documento Unico di Valutazione dei Rischi D.U.V.R.I.;
 - il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente) redatto dall'Impresa;
 - l'offerta tecnica redatta dall'Impresa e presentata in sede di gara
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.;
 - il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'Impresa anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Art. 7 - Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio.

1. L'Impresa deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.
3. La Direzione dell'appalto è assunta da un Referente tecnico dell'Impresa, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche dell'appalto da eseguire. L'assunzione di tale Direzione da parte del Referente tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nell'ambito dell'appalto.
4. L'Impresa, tramite il Referente tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. In particolare dovrà essere garantita la gestione delle comunicazioni e degli ordini di lavoro emessi dalla Direzione dell'esecuzione del contratto nel rispetto degli obblighi contrattuali. A tal proposito dovrà essere formalmente comunicato all'avvio dell'esecuzione del contratto il nominativo e il numero di telefono dell'incaricato.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Referente tecnico e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutti gli interventi, lavorazioni e le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o

richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale e da quanto offerto dall'Impresa in sede di gara.

Art. 10 – Consegna del servizio

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa convocazione dell'Impresa.

2. E' facoltà della Società, nei limiti stabiliti dall'art. 32 comma 8 (ultimo paragrafo) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'inizio del servizio è subordinato all'esito della verifica del possesso della capacità tecnico professionale dell'Impresa, ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione del servizio

1. L'appalto dovrà essere eseguito in 36 (trentasei) mesi naturali o consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto indicata nell'apposito verbale. La Società, a norma dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, si riserva comunque la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dell'appalto per ulteriori 36 mesi e per l'importo di € 2.647.274,89 (da assoggettare a ribasso d'asta di aggiudicazione). In tale ipotesi l'Impresa è obbligata ad eseguire l'appalto alle medesime condizioni nessuna esclusa. La Società si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016; in tal caso l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società.

Art. 12 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione generale dell'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dell'appalto viene applicata una penale pari all'1,00 per mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.

2. Nel caso di ritardo nell'inizio (tempo di intervento) e/o nell'ultimazione (tempo di risoluzione) degli interventi di manutenzione correttiva (art. 2.2 C.S.A. – Descrittivo e prestazionale) ordinati con "Ordini di Lavoro", per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione degli interventi, per ogni singolo Ordine di Lavoro, viene applicata una penale pari € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

3. Nel caso di ritardo nell'inizio degli interventi di assistenza/intervento telefonico da remoto da eseguirsi entro un'ora dalla segnalazione (art. 2.4 C.S.A. – Descrittivo e prestazionale), viene applicata una penale progressiva pari € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni ora consecutiva di ritardo nell'inizio degli interventi.

4. Nel caso di ritardo nell'inizio degli interventi "on site" sugli interventi di assistenza software (art. 2.4 C.S.A. – Descrittivo e prestazionale), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione degli interventi, viene applicata una penale pari € 500,00 (Euro cinquecento/00).
 5. Nel caso di ritardo negli Service Level Agreement (SLA) previsti sugli interventi di manutenzione della rete in fibra ottica (art. 2.5 C.S.A. – Descrittivo e prestazionale), viene applicata una penale pari € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni ora consecutiva di ritardo rispetto agli Service Level Agreement (SLA).
 6. Nel caso l'Impresa lasci dei varchi aperti nella recinzione, che permettano la diretta intercomunicazione con le aree autostradali, sia durante il normale orario di cantiere e la pausa pranzo che, a maggior ragione, nelle pause notturne e festive, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni infrazione accertata;
 7. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi "D.U.V.R.I.", per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00).
 8. In caso di interventi in reperibilità sugli impianti esterni (art. 2.3 C.S.A. – Descrittivo e prestazionale) se l'impresa si presenta nel luogo dell'intervento richiesto con un ritardo, dal momento della chiamata, superiore a un'ora viene applicata una penale progressiva pari a € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni ora.
 9. In caso di richieste di intervento in reperibilità di cui alle schede di assistenza software (art. 2.4 C.S.A. – Descrittivo e prestazionale) se l'impresa prende in carico le richieste con un ritardo, dal momento della chiamata, superiore a un'ora, rispetto ai tempi di presa in carico per le rispettive priorità delle schede di assistenza software viene applicata una penale progressiva pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni ora.
 10. In caso di interventi durante l'orario notturno, per quali siano previsti cantieri che interferiscono con il traffico, il mancato rispetto dell'orario di rimozione della segnaletica alla fine dell'intervento, comporterà una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni mezz'ora di ritardo.
 11. Nel caso in cui l'impresa non presenti i "rapporti di lavoro" nel termine massimo di sette giorni naturali e consecutivi dalla data dell'esecuzione dell'intervento viene applicata una penale pari a € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
- L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15, in materia di risoluzione del contratto.
- L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 – Programma degli interventi

1. Fermo restando quanto offerto in sede di gara, l'Impresa predispone e consegna al Direttore dell'esecuzione del contratto un programma di interventi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il programma dell'Impresa può essere modificato o integrato dalla Società o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dell'appalto e in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese estranee al contratto;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Società, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui materiali e sul funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi e delle eventuali forniture, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione dei singoli cantieri;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione degli interventi;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazione oggetto dell'appalto superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Società e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per l'inadempimento riscontrato, in contraddittorio con la medesima Impresa.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 12, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto per compiere le azioni richieste con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dalla Società in seguito alla risoluzione del contratto

Art. 16 - Pagamenti

- 1 I pagamenti avvengono con cadenza bimestrale per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento e saranno contabilizzati con i prezzi offerti, al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi alla cadenza di cui al comma 1, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige la relativa contabilità e verrà emesso, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
4. La Società provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, qualunque sia l'importo maturato.
6. All'emissione dello stato di avanzamento la Società provvederà d'ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009 s.m.i.), attraverso lo "Sportello Unico Previdenziale", alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui viene svolto il servizio sia per l'Impresa che per eventuali subappaltatori.

Qualora per l'Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

7. Per il pagamento l'appaltatore dovrà trasmettere alla Società regolare fattura. Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà certificare nei confronti della Società, in virtù del vincolo contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto e l'ammontare delle stesse accludendo copia della fattura intestata all'appaltatore a tale titolo. L'importo che sarà pagato dalla Società direttamente nei confronti del subappaltatore verrà poi detratto con quanto dovuto all'appaltatore. Nei casi in cui i subappaltatori non abbiano operato nel periodo contabilizzato, dovrà pervenire specifica dichiarazione attestante tale eventualità.

Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 18 – Misurazione e valutazione degli interventi

1. La misurazione e la valutazione degli interventi sono effettuate "a misura" con i prezzi offerti secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e prestazionale; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione degli interventi le operazioni eseguite e rilevate in loco, senza che l'Impresa possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente eseguite.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione degli interventi aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto o prescrizioni di Capitolato se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'appalto compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 19 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza

1. Come indicato nel precedente articolo 2 gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.
2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza di cui all'art. 2 punto 2 del presente Capitolato essi devono intendersi non soggetti ad alcun ribasso, soddisfacendo compiutamente gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. essendo stati calcolati secondo i disposti normativi.

Art. 20 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, da presentare

secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Art. 21 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva. Detta garanzia definitiva deve contenere le seguenti condizioni particolari.

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.

2. La garanzia definitiva è prestata mediante le modalità stabilite dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dell'appalto; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. La Società ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. La Società ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti.

4. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso dell'appalto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'appalto ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 20 è ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 21 è ridotto per l'Impresa secondo le condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Variazione all'appalto

1. La Società si riserva la facoltà di introdurre nell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dell'esecuzione del contratto.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dell'esecuzione del contratto prima dell'esecuzione degli interventi oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio degli interventi oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle singole opere di manutenzione e/o alla loro funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione degli interventi in variante.

Art. 24 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara.
2. Qualora tra i prezzi unitari offerti, non siano previsti prezzi per l'esecuzione degli interventi in variante, si procederà al concordamento di nuovi prezzi determinati, utilizzando:
 - i prezzi di cui all'elenco prezzi ANAS 2017, Regione Veneto, Comune di Venezia (assoggettati al ribasso d'asta);
 - il prezzo dimostrato maggiorato delle spese generali e dell'utile d'Impresa (24,3%: percentuale soggetta al ribasso d'asta).
3. Per quanto riguarda le prestazioni in economia diretta, esse saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per interventi del tutto secondari. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dell'esecuzione del contratto. Solo in questo caso verranno retribuite secondo i prezzi della manodopera del Ministero delle Infrastrutture – Nucleo Operativo di Venezia, maggiorate del 24,3% (percentuale soggetta al ribasso d'asta) per spese generali e utili d'impresa.

Art. 25 - Norme di sicurezza generali

1. Gli interventi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto dei disposti del D.lgs. 81/2008 nonché di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Nel caso di interventi in presenza di traffico dovranno altresì essere rispettate le normative in materia di sicurezza stradale.

3. L'Impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli eventuali piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Impresa non può iniziare o continuare le lavorazioni qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 27 e 28.

Art. 26 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale

1. L'Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:
 - non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
 - non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';
 - garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
 - rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
 - non effettuare alcun tipo di discriminazione;
 - non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
 - adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
 - retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.
3. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto.

Art. 27 – Piani di sicurezza

1. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 è fatto obbligo all'Impresa di predisporre, prima della stipula del contratto il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente) ai sensi del D.lgs. 81/2008. Tale documento è consegnato alla Società e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 28 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le prescrizioni applicabili dettate dal decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare quanto prescritto nella normativa relativa alla sicurezza stradale quale D.I. 04.03.2013, D.M. 10.07.2002, Codice della Strada e regolamento di attuazione.
2. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nell'appalto, al fine di rendere i documenti di valutazione dei rischi gli specifici redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il documento di valutazione dei rischi specifico presentato dall'Impresa stessa. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Referente Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dell'appalto.

3. Il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente) forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 – Subappalto

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, degli interventi oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile delle prestazioni subappaltate in solido con l'Impresa subappaltatrice.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 105 comma 4 della D.lgs. 18.04.2016 n° 50; l'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione. All'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per formulare detta domanda.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare.

L'importo delle prestazioni subappaltate non potrà comunque eccedere il 30% dell'importo del contratto.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Inoltre, l'impresa subappaltante é tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Se durante l'esecuzione dell'appalto od in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore é incompetente od indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di lavoro, che sarà emesso dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'appalto.

L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 della D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Nel caso in cui l'Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall'art. 105 comma 2 – quarto paragrafo - del D.lgs. 50/2016 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l'obbligo di comunicare alla Società il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l'importo; anche in questo caso all'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per presentare detta comunicazione. L'impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Art. 30 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni subappaltate. L'impresa è altresì responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 31 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Società provvederà, nei casi stabiliti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016, al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità indicate al precedente articolo 16. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Art. 32 – Riserve e controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto al comma 1 dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 per l'applicazione delle procedure previste dal su citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

3. La proposta di accordo bonario è formulata secondo i tempi e le modalità stabilite dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

4. Ove l'Impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere il lavoro, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.

Le riserve dell'Impresa in merito alle sospensioni e riprese dell'appalto devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, ed in particolare:

- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del contratto – e se cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

- i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è responsabile in rapporto alla Società dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;

- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti, se l'appalto è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 34 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

1. La Società ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dell'appalto;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dell'appalto o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle lavorazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'appalto nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008, del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 o il documento di valutazione dei rischi specifico, integranti il contratto, e delle ingiunzioni e/o prescrizioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del Procedimento.

l) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

m) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società; tale codice è reso disponibile sul sito internet www.cavspa.it.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi eseguiti.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Società, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo degli interventi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo degli interventi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dell'appalto eseguito dall'Impresa inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione degli interventi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Società per effetto della ritardata ultimazione dell'appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 35 - Ultimazione

Al termine dell'appalto e in seguito a richiesta dell'Impresa, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e procede all'accertamento sommario della regolarità delle lavorazioni eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte delle lavorazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello degli interventi di ripristino.

Art. 36 - Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione

1. La verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'appalto, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione. Durante l'esecuzione dell'appalto la Società può effettuare operazioni di verifica di conformità volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle interventi in corso e a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale e nel contratto.

Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di salute e sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le gli interventi eseguiti risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa, a termini di contratto;
- l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dell'appalto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale – Descrittivo e prestazionale;
- il mantenimento degli impianti, fino alla presa in consegna della Società;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego dei materiali secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto; i danni che per cause dipendenti dall'Impresa fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dell'Impresa stessa;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto e conferimento a discarica;
- su richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto lo sfalcio e/o il diserbo dell'erba, la potatura degli arbusti, la raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di garantire l'accessibilità e la visibilità degli impianti oggetto dell'appalto;
- la gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;
- l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione dell'appalto.

2. Nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale sono indicati il tipo di interventi e la frequenza. Gli interventi di manutenzione programmata saranno comunque ordinati con "Ordini di Lavoro" che indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio degli interventi e la data di ultimazione degli stessi. Se l'Impresa non inizierà/ultimerà gli interventi, sarà applicata la penale prevista al precedente art. 12 comma 2 per ogni giorno di ritardo. La stessa penale sarà applicata in caso di interventi di manutenzione correttiva (a richiesta e/o straordinari) ordinati anch'essi con "Ordine di Lavoro" che indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio degli interventi e la data di ultimazione degli stessi; resta inteso che i tempi massimi entro i quali dovranno essere avviati gli interventi stessi, sono riportati nell'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale. Nel caso di interventi urgenti su chiamata di primo intervento (reperibilità), meglio individuati e descritti nel C.S.A. Descrittivo e prestazionale - h24 per tutti i giorni dell'anno entro un'ora dalla chiamata – gli stessi potranno essere richiesti anche a/m telefono, fax o mail.

3. Le eventuali opere in economia saranno del tutto eccezionali e dovranno essere autorizzate preventivamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 38 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa

1. Data la natura dell'appalto, che prevede tra gli altri interventi urgenti su chiamata, l'impresa ha l'onere e l'obbligo di istituire, per tutta la durata del contratto, una sede operativa nel raggio di 20 (venti) chilometri dalla sede della Società che dovrà risultare sempre disponibile per soddisfare le esigenze previste nel presente Capitolato e nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale.

2. L'Impresa è obbligata:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

- a firmare i documenti contabili, sottopostogli dal Direttore dell'esecuzione del contratto, subito dopo la firma di questi;

- a consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- a produrre giornalmente un "rapporto di lavoro" con riportate le lavorazioni svolte; tale "rapporto di lavoro" dovrà essere firmato dall'Impresa e controfirmato dalla Società, dovrà riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni nonché i riferimenti alle voci di prezzo di cui alla lista delle lavorazioni e forniture per le quantità da contabilizzarsi. I "rapporti di lavoro" dovranno essere consegnati al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di sette giorni naturali e consecutivi dalla data dell'esecuzione dell'intervento, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione del servizio, nonché documento base per le contabilizzazioni. Le lavorazioni relative ai rapporti di lavoro che non dovessero pervenire alla Direzione dell'esecuzione del contratto entro il 30° giorno successivo alla maturazione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori, saranno contabilizzate sulla base di considerazioni e documenti della Direzione dell'esecuzione del contratto senza che l'Impresa possa avanzare pretesa alcuna.

- a produrre la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 e dei relativi allegati sottoscritti da un tecnico abilitato in caso di modifiche impiantistiche per cui la stessa è prevista;

- a produrre, in caso di modifiche impiantistiche, la documentazione as-built sia su supporto cartaceo che informatico;

- a produrre le dichiarazioni o certificazioni specialistiche previste dalle normative di Prevenzione Incendi nel caso di interventi che comportino modifiche impiantistiche in corrispondenza di locali all'interno di attività soggette al controllo dei VVF.
- fermo restando quando indicato in sede di gara, a fornire alla Direzione dell'esecuzione del contratto i certificati di taratura delle strumentazioni utilizzate; salvo diverse indicazioni normative l'appaltatore è comunque obbligato ad incaricare un centro tecnico specializzato per effettuare la taratura delle strumentazioni utilizzate con cadenza almeno annuale.
- su richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto dotare le squadre di lavoro dell'appaltatore di dispositivo elettronico mobile su piattaforma IOS per l'utilizzo di applicativi di tipo "APP" forniti dalla Società.
- a fornire le fotografie degli interventi, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
- a far intervenire, nei casi di urgenza, entro un'ora dalla chiamata personale e mezzi necessari;

2. Fermo restando quando indicato in sede di gara, all'inizio del servizio l'Impresa dovrà produrre al Direttore dell'esecuzione del contratto un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, Responsabile della commessa o Referente tecnico, cui intende affidare per tutta la durata dell'appalto la Direzione dell'appalto. Nel caso di interventi in presenza di traffico e prima dell'inizio degli stessi, detto personale dovrà essere in possesso dell'autorizzazione a manovre rilasciata dalla Società.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e dell'art. 5 della legge 136/2010, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Art. 39 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa

1. All'inizio dell'appalto l'Impresa dovrà trovarsi provvista a sue cure e spese di un recapito operativo collegato ad un'utenza telefonica il quale risponda a qualsiasi ora del giorno e della notte h 24, lui personalmente o persona di sua fiducia, che abbia la possibilità di disporre immediatamente di personale, mezzi e materiali richiestigli.

Tutto ciò anche in orario festivo e il sabato, al fine di ovviare a situazioni improvvise di danno o pericolo o comunque interruzione di pubblico servizio. Tale richiesta di utenza telefonica può essere soddisfatta con la sola messa a disposizione di un recapito telefonico relativo ad apparato cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea telefax e di una casella di posta elettronica. Di tali recapiti dovrà essere fornita comunicazione scritta. Eventuali aggiornamenti o modifiche dovranno pervenire per iscritto con congruo anticipo. In caso di interventi urgenti su chiamata (h24 tutti i giorni dell'anno), gli stessi dovranno avere inizio entro un'ora dalla chiamata. Qualora l'Impresa non fosse reperibile ai recapiti telefonici stabiliti o gli interventi non avessero inizio entro i termini sopra riportati, tali mancanze oltre a essere soggette all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, se ripetute, verranno considerate grave contravvenzione agli obblighi contrattuali. In dipendenza da ciò la Società si riserva la facoltà della rescissione in danno del contratto e comunque la Direzione dell'esecuzione del contratto potrà stabilire l'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni di cui trattasi senza ulteriore preavviso per l'Impresa Appaltatrice, con successivo recupero delle spese e dei danni sostenuti idoneamente documentati, dagli importi dovuti o dalle garanzie trattenute.

2. La reperibilità h 24, comprensiva dei sabati, festivi e notturni per tutti giorni dell'anno, compreso l'onere di tutte le lavorazioni di primo intervento con personale, mezzi ed attrezzature per la messa in sicurezza e ripristino degli

impianti, è inclusa nei prezzi unitari offerti dall'Impresa per gli interventi e le forniture e pertanto non sarà ulteriormente compensata.

Art. 40 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione di interventi in presenza di traffico

1. Per le norme relative all'esecuzione degli interventi in presenza di traffico si faccia riferimento a quanto riportato nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) facente parte dei documenti contrattuali. Sono, comunque, a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione di interventi in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarietà dei servizi/lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- dalla necessità di eseguire gli interventi in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere fisso, nonché dal mantenere l'efficienza per tutta la durata degli interventi stessi, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione degli interventi, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e, nel caso della viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore;
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone degli interventi;
- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione degli interventi.

2. L'impresa dovrà disporre per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto adeguata attrezzatura.

3. Per l'esecuzione di interventi che interessino la sede stradale interferendo con il traffico la Società emetterà specifica "Ordinanza".

Nell'Ordinanza saranno indicate le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo a cui assoggettarsi. Copia dell'Ordinanza dovrà essere conservata in cantiere, a cura dell'Impresa.

E' fatto pertanto onere dell'Impresa, comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto i cantieri ipotizzati entro le ore 12:00 del giovedì della settimana precedente a quella interessata.

Tale Comunicazione dovrà contenere:

- il tipo di lavorazione;
- la sua durata (giornaliera e oraria);
- il tipo di interferenza indotta sul traffico;
- il nominativo di un referente di cantiere reperibile 24 ore su 24 ed il relativo recapito telefonico;
- eventuali particolarità del cantiere con particolare riguardo alla interferenza con il traffico;

Le modalità con cui effettuare detta comunicazione saranno concordate anticipatamente con la Società prima dell'inizio del contratto.

La citata comunicazione non è in alcun modo vincolante per la Società che può modificarla o respingerla senza nulla pretendere da parte dell'Impresa, la quale a sua volta è vincolata nella esecuzione dei servizi e dei cantieri secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa.

4. L'Impresa è tenuta a curare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea.

E' fatto altresì divieto di iniziare o continuare il servizio qualora in difetto di quanto stabilito nei documenti contrattuali.

5. L'Impresa dovrà inoltre fornire l'elenco del personale e di tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione del servizio; per il personale, la Società rilascerà apposite "autorizzazioni a manovre" per lavori in autostrada ai sensi del comma 3, dell'art. 175 e dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 176 del D. Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada. Il datore di lavoro dovrà presentare specifica dichiarazione attestante che il personale del quale si chiede l'autorizzazione è stato debitamente info-formato in merito alle procedure di sicurezza di cui al D.I. 04.03.2013 secondo le modalità indicate nel medesimo Decreto Interministeriale. Il rilascio è subordinato alla presentazione della richiesta che dovrà essere formulata utilizzando la modulistica che sarà fornita all'appaltatore dalla Società.

6. I servizi/lavori oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguiti in autostrada aperta al traffico, secondo quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), secondo gli schemi e le modalità indicate nel D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le indicazioni impartite di volta in volta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Impresa dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli di almeno due corsie per senso di marcia; fatte salve le lavorazioni che dovranno svolgersi in orario notturno e già previste nei documenti progettuali, per particolari necessità legate alla transitabilità della sede stradale e in tutti i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto lo riterrà opportuno, l'Impresa avrà l'onere e l'obbligo di operare nelle ore notturne (dalle 22:00 alle ore 06:00) senza per questo richiedere alcun compenso aggiuntivo.

7. E' fatto obbligo all'Impresa di integrare la segnaletica di cantiere di lavoro, con chiusura di almeno una corsia di marcia, con segnali di lavori provvisti di fari di profondità del diametro di 30 cm;

8. Lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro dovrà essere sempre integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in progressione (luci scorrevoli a cascata).

L'Impresa sarà tenuta a fornire gli impianti luminosi a cascata in opera funzionanti, a suo completo carico e provvedere alla loro manutenzione. Tali impianti (cascate) dovranno avere caratteristiche costruttive e di potenzialità luminosa adeguate.

9. I margini longitudinali della zona di intervento dovranno essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla profonda aventi anch'essi caratteristiche adeguate.

Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

I segnali posti prima delle corsie chiuse, in sinistra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli, e cioè verso lo spartitraffico, dovranno essere collocati tutti all'interno dello stesso, saldamente ancorati. Inoltre in presenza della siepe o pannelli antifaro, dovranno emergere da essa in modo da essere ben visibili. Tutta la segnaletica di cui sopra, utilizzata per lavori/ servizi sull'autostrada in presenza di traffico, deve avere caratteristiche e schemi prescritti dal DM 10/07/2002 integrati dalle disposizioni impartite dalla Società;

10. L'impresa è obbligata a dotarsi della seguente segnaletica verticale:

- a) tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per gli interventi, fermi o in movimento devono essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II^ 398 art. 38 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, integrato da luci gialle lampeggianti;
- b) per cantieri mobili con occupazione della corsia di marcia lenta o sorpasso su carreggiata a tre corsie e marcia o sorpasso su carreggiata a due corsie, dovranno essere rispettati gli schemi e i disposti di cui al Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture.
- c) per cantieri fissi con avanzamento di mezzi d'opera in corsie di emergenza si dovrà adottare il segnale mobile di protezione fig. II 401 art. 39 preceduto dal preavviso fisso di fig. 3.
- d) per quei cantieri fissi che occupano anche parzialmente una delle due corsie di traffico si dovranno adottare le soluzioni indicate nel Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture, eventualmente integrate con segnale mobile di protezione (fig. 401 art. 39). la dotazione di segnaletica, compreso altresì il segnale di cui alla fig. 398 con relativa segnaletica luminosa su tutti i mezzi d'opera e veicoli operanti, si intende compensata nei prezzi offerti;

e) per gli interventi da effettuarsi sulla Tangenziale di Mestre (dalla stazione autostradale di Venezia-Mestre allo svincolo "Terraglio"), l'Impresa dovrà utilizzare la segnaletica di cantiere, secondo quanto indicato negli schemi grafici realizzati e forniti dalla Società ed utilizzare i veicoli appositamente attrezzati come prescritto dal D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto .

11. L'Impresa è rigorosamente tenuta a predisporre un servizio di sorveglianza ai cantieri stradali, espletato da personale assolutamente addestrato ed in grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli. Tale servizio di sorveglianza dovrà essere ininterrotto, e mantenuto anche durante l'intervallo pomeridiano e notturno.

Il personale incaricato avrà il compito di:

- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone l'esatta collocazione, secondo gli schemi trasmessi, qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;
- nelle ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, mantenere perfettamente visibili gli apparati luminosi previsti provvedendo alla loro pulizia;

12. Nel caso in cui siano previsti cantieri notturni, intendendosi per tali quelli che si effettuano dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, l'Impresa dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a svolgere gli interventi previsti, salvaguardando l'incolumità del proprio personale, e quella degli utenti in transito.

In particolare dovrà organizzare il cantiere provvedendo all'illuminazione "a giorno" del tratto di corsia interessata dagli interventi, con appositi ed idonei impianti di illuminazione disposti in modo che i fasci di luce non siano causa di abbagliamento ai mezzi che circolano sulla corsia adiacente, ma vengano orientati esclusivamente verso la zona in cui si svolgono le operazioni previste.

13. Nei casi in cui l'intensità del traffico, in transito nella zona interessata dagli interventi, sia tale da provocare l'incollamento dei veicoli e comunque a giudizio insindacabile della Società o del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà essere attivato il servizio di segnalazione "coda" al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli sopraggiungenti tale evento.

A tale scopo dovrà essere sempre disponibile ed operante in corsia di emergenza, sostando possibilmente nelle piazzole di sosta, un automezzo convenientemente attrezzato, con lampeggianti a luci profonde e con l'autista sempre presente sull'automezzo dotato di adeguato apparato di ricetrasmisione.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere e quant'altro richiesto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sono a carico dell'Impresa e compensati con i prezzi offerti. L'Impresa si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) nonché tutte le norme prescritte dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992), al DM 10.07.2002, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie.

14. Si precisa esplicitamente che è tassativamente vietato effettuare "conversioni ad "U" in autostrada per gli autoveicoli e mezzi di lavoro.

Pertanto i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno, per passare da una carreggiata all'altra, uscire e rientrare dalla più vicina stazione autostradale avendo cura di non invertire il senso di marcia nei piazzali delle autostazioni, bensì nella viabilità esterna ordinaria.

15. Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe 3, come previsto dal Disciplinare allegato al D.M. Lavori Pubblici del 09.06.1995.

16. In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente della Società, per quello dipendente dall'Impresa e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la proprietà autostradale e per cose e mezzi di proprietà che dovessero verificarsi durante o in conseguenza del servizio appaltato, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull'Impresa che ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando la Società da ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti. L'Impresa non avrà mai diritto a compensi

addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire gli interventi con particolare riguardo alla esecuzione dei servizi singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo ed alla esecuzione dei servizi medesimi in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potrà far valere per richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali. Gli interventi, secondo quanto stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto all'atto della consegna, potranno essere sospesi nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità.

17. In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi e di traffico particolarmente intenso, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile ed a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, essere rimosse e tutte le corsie aperte al traffico.

Tuttavia, per quanto concerne le norme di cui sopra, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) ed eventuali misure aggiuntive contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché impartite di volta in volta dalla Società.

18. Al fine di evitare il possibile urto dei mezzi d'opera contro cavalcavia, portali, linee aeree e sovraservizi, nell'esecuzione dei servizi l'Impresa è obbligata ad attenersi alle seguenti disposizioni:

- dopo aver delimitato l'area di intervento con la segnaletica di norma e prima di dare inizio alle lavorazioni, il Responsabile tecnico dell'Impresa Appaltatrice dovrà effettuare una scrupolosa ricognizione della zona di intervento per l'individuazione degli ostacoli sopracitati;

- a partire da circa 25 m a monte dell'ostacolo e fino a 25 m dopo la fine dello stesso, si dovrà segnalare la presenza mediante l'apposizione di nastro bicolore bianco-rosso:

- a) sulle barriere metalliche centrali, per i cantieri che prevedono la chiusura delle corsie adiacenti lo spartitraffico;

- b) sulle barriere metalliche laterali o su appositi sostegni da predisporre in banchina, per i cantieri a questa adiacenti;

- l'Impresa dovrà istruire tutte le maestranze proprie, dei subappaltatori e dei fornitori sul "divieto assoluto di eseguire manovre con mezzi d'opera ad altezza superiore a 4,50 m nelle tratte segnalate come sopra";

- va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone segnalate come sopra;

- al termine delle operazioni di scarico, è assolutamente vietato abbassare il cassone degli autoarticolati con il mezzo in movimento;

- nel caso di urti contro i sovraservizi citati, va data immediata comunicazione alla Società e al Direttore dell'esecuzione del contratto;

- il nastro bianco-rosso di segnalazione degli ostacoli aerei dovrà essere rimosso solo al termine di tutte le lavorazioni, quindi subito prima della riapertura al traffico.

19. L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni che la Società e il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno prescrivere per la sicurezza del traffico in ordine ad interruzioni, sospensioni e limitazioni dei servizi. In particolare l'Impresa dovrà subordinare l'organizzazione del cantiere e la programmazione degli interventi alla necessità di sospendere gli interventi stessi in coincidenza dei periodi di esodo estivo e di particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore traffico. Tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell'Impresa.

20. Sarà inoltre cura ed onere dell'Impresa:

- predisporre due dispositivi "a luci gialle profonde", intermittenti (blitz)" da posizionare sia in destra che in sinistra, 200 m prima dei segnali "Lavori in corso";

21. Salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione, per il solo fatto dell'inosservanza di alcune delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), sarà applicata la penale prevista dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 41 – Qualità e provenienza dei materiali e prove

1. I materiali da impiegare per gli interventi compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale nonché dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dell'esecuzione del contratto e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle lavorazioni anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare negli interventi dovranno corrispondere ai requisiti fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale.

Art. 42 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dell'appalto;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione o l'attestazione di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa.

4. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle lavorazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..